

REGIONE SICILIA
Azienda Ospedaliera
di Rilievo Nazionale e di Alta Specializzazione
"GARIBALDI"
Catania

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

N° 1355 del 29 DIC. 2023

OGGETTO: Convenzione tra ARNAS Garibaldi ed il Centro Medico Galilci di Avola (SR) per l'effettuazione di visite specialistiche e medicazioni in collaborazione con l'U.O.C. di Chirurgia Generale (indirizzo oncologico) del P.O. Garibaldi Nesima.

Proposta n. 212 del 27/12/2023

SETTORE PROPONENTE

L'istruttore
Dott. Alfio Marchese

Il Responsabile del Procedimento

Il Dirigente Responsabile
Dott.ssa Ersilia Riggio

Registrazione Contabile

Budget Anno Conto _____ Importo _____ Aut. _____

Budget Anno Conto _____ Importo _____ Aut. _____

NULLA OSTA, in quanto conforme alle norme di contabilità

Il Dirigente Responsabile
Settore Economico Finanziario e Patrimoniale
(dott. Giovanni Luca Roccella)

Nel locali della sede legale dell'Azienda, Piazza S. Maria di Gesù n. 5, Catania,

il Commissario Straordinario, dott. Fabrizio De Nicola,

nominato con D.A. n. 53 del 29.12.2022, (rettificato con DA n. 1/2023) e prorogato con DA n. 28/2023 e n. 32/2023

con l'assistenza del Segretario, Dott. _____ ha adottato la seguente deliberazione

Dott.ssa Maria Antonietta Li Calzi

Il Responsabile dell'U.O.C. Affari Generali

Premesso che, con nota del 09.11.2023, acquisita in pari data al protocollo generale al n. 19533, il Centro Medico Galilei Srl di Avola (SR), ha chiesto di stipulare una convenzione con questa Azienda, avente ad oggetto la collaborazione con l'U.O.C. di Chirurgia Generale (indirizzo oncologico) del P.O. Garibaldi Nesima, diretta dal Dott. Luigi Piazza, al fine di effettuare delle visite specialistiche e medicazioni inerenti la suddetta disciplina;

Che, con nota prot. gen. n. 21053 del 10.11.2023 la società richiedente è stata invitata a prendere atto dei regolamenti aziendali pubblicati sul sito internet istituzionale, prestando particolare attenzione al regolamento ALPI ed ai Regolamenti aziendali sulla trasparenza e sull'anticorruzione;

Che, con nota del 29.11.2023 il Direttore dell'U.O.C. di Chirurgia Generale del P.O. Garibaldi Nesima ha espresso parere favorevole, per competenza, alla stipula della convenzione con il Centro Medico Galilei Srl;

Che, con nota prot. gen. n. 22239 del 19.12.2023, conclusa l'istruttoria interna, è stato chiesto alla società istante, di presentare una bozza di convenzione per delineare il rapporto sotto il profilo economico, delle attività richieste e dei profili di responsabilità;

Che, con nota prot. 1618 del 15.12.2023, il Direttore Sanitario ha espresso il richiesto parere come segue: *"non si ravvedono motivi ostativi – in linea meramente sanitaria alla stipula della convenzione"*, e ha inoltre precisato che: *"si rimanda agli adempimenti di competenza di codesto settore per la preliminare verifica della coerenza e rispetto delle vigenti normative e regolamenti aziendali sulla convenzione proposta"*;

Che, con nota email del 20.12.2023, prot. gen. n. 22365 del 21.12.2023, il Centro Medico Galilei Srl ha trasmesso la bozza della convenzione, sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante, dalla quale in particolare si evince che le attività ivi descritte saranno svolte dal personale individuato, al di fuori dall'orario di servizio, avranno carattere di occasionalità e sarà sottoposta al regolamento sull'attività libero-professionale dell'ARNAS Garibaldi;

Visto, il regolamento aziendale disciplinante le *"Modalità di Esercizio dell'attività Libero professionale Intramuraria"* adottato con delibera n. 1420 del 29 maggio 2014, modificato con delibera n. 469 del 29 dicembre 2014;

Visti, gli Orientamenti Applicativi dell'Agenzia per la Rappresentanza Negoziabile delle Pubbliche Amministrazioni (ARAN), - Aree Dirigenziali - Area III (Sanitaria, professionale tecnica ed amministrativa), n. AIII277, del 29.12.2014 testualmente dispone: *"oltre ad ulteriori imposte sul reddito delle attività produttive previsti dalla Legge, corrisponderà il relativo compenso agli operatori sanitari interessati, nella misura prevista dal vigente regolamento aziendale per la disciplina dell'esercizio dell'attività libero professionale intramuraria"*;

Visto, l'art. 58, commi 1 e 2 CCNL del 08.06.2000, nel quale è stabilito che *“l'attività di consulenza dei dirigenti medici e veterinari per lo svolgimento di compiti inerenti i fini istituzionali” (c.f.r. comma 1) “chiesta all'azienda da soggetti terzi ...costituisce una particolare forma di attività aziendale a pagamento, rientrante tra le ipotesi di cui all'art. 55 del CCNL 08.06.2000 I biennio economico lett. c) da esercitarsi al di fuori dell'impegno di servizio. (c.f.r. comma 2)”*;

Che, in coerenza, dunque, con l'art. 58, co. 3, del CCNL dell'08.06.2000 che non ha previsto l'accantonamento di cui all'art. 57, comma 2, lett. i) dello stesso CCNL ed ha anzi stabilito che *“il compenso per le attività di cui alle lettere a) e b) deve affluire all'azienda o ente di appartenenza che provvede ad attribuirne il 95% al dirigente avente diritto quale prestatore della consulenza con la retribuzione del mese successivo”*;

Che, per quanto sopra, dalle somme introitate dall'Ente in funzione della richiamata convenzione, in ottemperanza a quanto previsto dal Regolamento aziendale che disciplina l'Attività Libero Professionale Intramuraria (ALPI), adottato con Delibera n. 464 ed al CCNL dell'08.06.2000, sarà trattenuta dall'azienda la quota del 5%;

Dare atto che, dalla somma introitata sarà detratta la quota di pertinenza dell'Azienda del 5%, in ottemperanza Regolamento aziendale che disciplina l'Attività Libero Professionale Intramuraria (ALPI), adottato con Delibera n. 464 del 29/12/2014 ed agli Orientamenti Applicativi dell'Agenzia per la Rappresentanza Negoziabile delle Pubbliche Amministrazioni (ARAN), negli - Arce Dirigenziali - Area III (Sanitaria, professionale tecnica ed amministrativa), n. AIII277, testualmente dispone: oltre ad ulteriori imposte sul reddito delle attività produttive previsti dalla Legge, corrisponderà il relativo compenso agli operatori sanitari interessati, nella misura prevista dal vigente regolamento aziendale per la disciplina dell'esercizio dell'attività libero professionale intramuraria;

“... nello stesso CCNL, all'art.58, commi 1 e 2, si stabilisce che “l'attività di consulenza dei dirigenti medici e veterinari per lo svolgimento di compiti inerenti i fini istituzionali” (c.f.r. comma 1) “chiesta all'azienda da soggetti terzi ...costituisce una particolare forma di attività aziendale a pagamento, rientrante tra le ipotesi di cui all'art.55 del CCNL 8.6.2000 I biennio economico lett. c) da esercitarsi al di fuori dell'impegno di servizio. (c.f.r. comma 2)”;

“...Coerentemente, dunque, l'art. 58, comma 3, del CCNL dell'8.6.2000 non ha previsto l'accantonamento di cui all'art.57, comma 2, lett. i) dello stesso CCNL ed ha anzi stabilito che “il compenso per le attività di cui alle lettere a) e b) deve affluire all'azienda o ente di appartenenza che

provvede ad attribuirne il 95% al dirigente avente diritto quale prestatore della consulenza con la retribuzione del mese successivo”.

Ritenuto, di sottoscrivere digitalmente la bozza di convenzione trasmessa dal Centro Medico Galilei Srl di Avola SR, con *email* del 20.12.2023, prot. gen. n. 22365 del 21.12.2023, già sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dello stesso Centro Medico;

Ritenuto di fissare la data di decorrenza del rapporto convenzionale con il Centro Medico Galileo Srl di Avola (SR) dalla data di stipula, per la durata di due anni e potrà essere rinnovata;

Ritenuto, di provvedere, con separato atto, alla liquidazione delle somme spettanti al personale dipendente in funzione delle attività svolte, al di fuori dell'orario di servizio istituzionale, in seno alla convenzione con il Centro Medico Galilei Srl, trattenendo la quota del 5%, *ex* regolamento aziendale ALPI;

Ritenuto di trasmettere il presente atto deliberativo, in uno con la convenzione sottoscritta dalle parti, al Centro Medico Galilei Srl di Avola (SR), al Direttore Sanitario, al Direttore della U.O.C. di Chirurgia Generale del P.O. Garibaldi Nesima ed al Direttore della U.O.C. Economico Finanziario e Patrimoniale;

Ritenuto di munire la presente della clausola di immediata esecutività, al fine di procedere con gli adempimenti successivi, senza soluzione di continuità;

attestata la legittimità formale e sostanziale dell'odierna proposta e la sua conformità alla normativa disciplinante la materia trattata, ivi compreso il rispetto della disciplina di cui alla L. 190/2012;

Allegato parte integrante: Convenzione tra ARNAS Garibaldi ed il Centro Medico Galilei.

PROPONE

Per le motivazioni descritte in narrativa, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte:

Prendere atto della nota del 09.11.2023, acquisita in pari data al protocollo generale al n. 19533, con la quale il Centro Medico Galilei Srl di Avola (SR), ha chiesto di stipulare una convenzione con questa Azienda, avente ad oggetto la collaborazione con l'U.O.C. di Chirurgia Generale (indirizzo oncologico) del P.O. Garibaldi Nesima, diretta dal Dott. Luigi Piazza, al fine di effettuare delle visite specialistiche e medicazioni inerenti la suddetta disciplina.

Dare atto che, dalla somma introitata sarà detratta la quota di pertinenza dell'Azienda del 5%, in ottemperanza Regolamento aziendale che disciplina l'Attività Libero Professionale Intramuraria (ALPI), adottato con Delibera n. 464 del 29/12/2014 ed agli Orientamenti Applicativi dell'Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni (ARAN), negli - Aree Dirigenziali - Area III (Sanitaria, professionale tecnica ed amministrativa), n. AIII277, testualmente dispone: oltre ad ulteriori imposte sul reddito delle attività produttive previsti dalle Legge, corrisponderà il relativo compenso agli operatori sanitari interessati, nella misura prevista dal vigente regolamento aziendale per la disciplina dell'esercizio dell'attività libero professionale intramuraria;

"... nello stesso CCNL, all'art.58, commi 1 e 2, si stabilisce che "l'attività di consulenza dei dirigenti medici e veterinari per lo svolgimento di compiti inerenti i fini istituzionali" (c.f.r. comma 1) "chiesta all'azienda da soggetti terzi ...costituisce una particolare forma di attività aziendale a pagamento, rientrante tra le ipotesi di cui all'art.55 del CCNL 8.6.2000 I biennio economico lett. c) da esercitarsi al di fuori dell'impegno di servizio. (c.f.r. comma 2)";

"...Coerentemente, dunque, l'art. 58, comma 3, del CCNL dell'8.6.2000 non ha previsto l'accantonamento di cui all'art.57, comma 2, lett. i) dello stesso CCNL ed ha anzi stabilito che "il compenso per le attività di cui alle lettere a) e b) deve affluire all'azienda o ente di appartenenza che provvede ad attribuirne il 95% al dirigente avente diritto quale prestatore della consulenza con la retribuzione del mese successivo".

Sottoscrivere digitalmente la bozza di convenzione trasmessa dal Centro Medico Galilei Srl, con email del 20.12.2023, prot. gen. n. 22365 del 21.12.2023, già sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del Centro Medico Galilei.

Fissare la data di decorrenza del rapporto convenzionale con il Centro Medico Galileo Srl di Avola (SR) dalla data di stipula, per la durata di due anni e potrà essere rinnovata.

Provvedere, con separato atto, alla liquidazione delle somme spettanti al personale dipendente in funzione delle attività svolte, al di fuori dell'orario di servizio istituzionale, in seno alla convenzione con il Centro Medico Galilei Srl, trattenendo la quota del 5%, ex regolamento aziendale ALPI.


Trasmettere il presente atto deliberativo, in uno con la convenzione sottoscritta dalle parti, al Centro Medico Galilei Srl di Avola (SR), al Direttore Sanitario, al Direttore della U.O.C. di Chirurgia Generale del P.O. Garibaldi Nesima ed al Direttore della U.O.C. Economico Finanziario e Patrimoniale;

Munire la presente della clausola di immediata esecutività, al fine di procedere con gli adempimenti successivi, senza soluzione di continuità;

attestata la legittimità formale e sostanziale dell'odierna proposta e la sua conformità alla normativa disciplinante la materia trattata, ivi compreso il rispetto della disciplina di cui alla L. 190/2012;

Il Direttore dell'U.O.C. Affari Generali

(Dott.ssa Emilia Riggi)



IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Preso atto della proposta di deliberazione, che qui s'intende riportata e trascritta, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Preso atto della attestazione di legittimità e di conformità alla normativa disciplinante la materia espressa dal Dirigente che propone la presente deliberazione.

Sentito il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario Aziendale;

D E L I B E R A

Prendere atto della nota del 09.11.2023, acquisita in pari data al protocollo generale al n. 19533, con la quale il Centro Medico Galilei Srl di Avola (SR), ha chiesto di stipulare una convenzione con questa Azienda, avente ad oggetto la collaborazione con l'U.O.C. di Chirurgia Generale (indirizzo oncologico) del P.O. Garibaldi Nesima, diretta dal Dott. Luigi Piazza, al fine di effettuare delle visite specialistiche e medicazioni inerenti la suddetta disciplina.

Dare atto che, dalla somma introitata sarà detratta la quota di pertinenza dell'Azienda del 5%, in ottemperanza Regolamento aziendale che disciplina l'Attività Libero Professionale Intramuraria (AI.PI), adottato con Delibera n. 464 del 29/12/2014 ed agli Orientamenti Applicativi dell'Agenzia per la Rappresentanza Negoziabile delle Pubbliche Amministrazioni (ARAN), negli - Aree Dirigenziali - Area III (Sanitaria, professionale tecnica ed amministrativa), n. AIII277, testualmente dispone: oltre ad ulteriori imposte sul reddito delle attività produttive previsti dalle Legge, corrisponderà il relativo compenso agli operatori sanitari interessati, nella misura prevista dal vigente regolamento aziendale per la disciplina dell'esercizio dell'attività libero professionale intramuraria;

"... nello stesso CCNL, all'art.58, commi 1 e 2, si stabilisce che "l'attività di consulenza dei dirigenti medici e veterinari per lo svolgimento di compiti inerenti i fini istituzionali" (c.f.r. comma 1) "chiesta all'azienda da soggetti terzi ...costituisce una particolare forma di attività aziendale a pagamento, rientrante tra le ipotesi di cui all'art.55 del CCNL 8.6.2000 I biennio economico lett. c) da esercitarsi al di fuori dell'impegno di servizio. (c.f.r. comma 2)";

"...Coerentemente, dunque, l'art. 58, comma 3, del CCNL dell'8.6.2000 non ha previsto l'accantonamento di cui all'art.57, comma 2, lett. i) dello stesso CCNL. ed ha anzi stabilito che "il compenso per le attività di cui alle lettere a) e b) deve affluire all'azienda o ente di appartenenza che provvede ad attribuirne il 95% al dirigente avente diritto quale prestatore della consulenza con la retribuzione del mese successivo".

Sottoscrivere digitalmente la bozza di convenzione trasmessa dal Centro Medico Galilei Srl, con email del 20.12.2023, prot. gen. n. 22365 del 21.12.2023, già sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del Centro Medico Galilei.

Fissare la data di decorrenza del rapporto convenzionale con il Centro Medico Galileo Srl di Avola (SR) dalla data di stipula, per la durata di due anni e potrà essere rinnovata.

Provvedere, con separato atto, alla liquidazione delle somme spettanti al personale dipendente in funzione delle attività svolte, al di fuori dell'orario di servizio istituzionale, in seno alla convenzione con il Centro Medico Galilei Srl, trattenendo la quota del 5%, ex regolamento aziendale AI.PI.

Trasmettere il presente atto deliberativo, in uno con la convenzione sottoscritta dalle parti, al Centro Medico Galilei Srl di Avola (SR), al Direttore Sanitario, al Direttore della U.O.C. di Chirurgia Generale del P.O. Garibaldi Nesima ed al Direttore della U.O.C. Economico Finanziario e Patrimoniale;


Munire la presente della clausola di immediata esecutività, al fine di procedere con gli adempimenti successivi, senza soluzione di continuità;

Il Direttore Amministrativo
(dott. Giovanni Annino)



Il Direttore Sanitario
(dott. Giuseppe Giammanco)

Il Commissario Straordinario
(dott. Fabrizio De Nicola)



Il Segretario

Dot.ssa Maria Antonietta Li Calzo


Li Calzo

Copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo dell'Azienda il giorno _____ e ritirata il giorno _____	
	L'addetto alla pubblicazione _____
Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo della Azienda dal _____ al _____ - ai sensi dell'art. 65 L.R. n. 25/93, così come sostituito dall'art. 53 L.R. n. 30/93 - e contro la stessa non è stata prodotta opposizione.	
Catania _____	Il Direttore Amministrativo _____
Inviata all'Assessorato Regionale della Salute il _____ Prot. n. _____	
Notificata al Collegio Sindacale il _____ Prot. n. _____	

La presente deliberazione è esecutiva:

- immediatamente
- perché sono decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione
- a seguito del controllo preventivo effettuato dall'Assessorato Regionale per la Sanità:
 - a. nota di approvazione prot. n. _____ del _____
 - b. per decorrenza del termine

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

CONVENZIONE
TRA
L'AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE "GARIBALDI"
E
IL CENTRO MEDICO GALILEI DI AVOLA

AUTORIZZATA CON DELIBERA N. 1355 DEL 29 DIC. 2023

L'Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale e di Alta Specializzazione GARIBALDI, partita IVA e Codice Fiscale 04721270876, in persona del legale rappresentante Dott. Fabrizio De Nicola, nella qualità di Direttore Generale domiciliato per la carica presso la sede legale sita in piazza S. Maria di Gesù n. 5 Catania;

E

Il "Centro Medico Galilei S.r.l.", partita IVA n. 01860110897, rappresentata dal Dott. Sebastiano Cascione, nato ad Avola il 04.09.1978, cod. fisc. CSCASST78P04A522E, nella qualità di legale rappresentante, domiciliato per la carica presso la sede legale sita in Via Cattaneo 4 Avola (SR)

PREMESSO

- che il Centro "Galilei S.r.l." di Avola con nota del 09.11.2023 protocollata al n. 0019533 ha richiesto all'Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale e di Alta Specializzazione GARIBALDI la stipula di una convenzione, affinché un sanitario dell'U.O.C. di Chirurgia Generale (indirizzo oncologico) possa effettuare per i pazienti della suddetta struttura, visite specialistiche di chirurgia generale e medicazioni, a carattere occasionale 1-2 volte al mese;
- che il "Centro Medico Galilei S.r.l." di Avola, ente non accreditato con il SSN, è autorizzato all'esercizio di attività polispecialistica, giusta autorizzazione n. 722/DPM del 07.09.2022, rilasciata dalla ASP di Siracusa;
- che, pertanto, la presente convenzione non è in contrasto con la circolare del Ministero della Salute n. GAB/8582/P/18 del 17 settembre 2004 (con la quale è comunicata la decisione del Consiglio di Stato sez IV del 15/06/2004 n. 4463) che stabilisce il principio secondo cui l'attività libero-professionale non può essere svolta in strutture private accreditate e in qualsiasi modo convenzionate;

**PER QUANTO IN PREMESSA, DA RITENERSI PARTE INTEGRANTE ED ESSENZIALE DEL SEGUENTE
ARTICOLATO, SI CONVIENE E STIPULA:**

Art. 1

Obiettivo Convenzione

L'Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale e di Alta Specializzazione Garibaldi, tramite la U.O.C. di Chirurgia Generale (indirizzo oncologico) diretta dal Dott. Luigi Piazza, autorizza l'espletamento di visite specialistiche di chirurgia generale e medicazioni presso il "Centro Medico Galilei" di Avola, da parte di propri dipendenti che volontariamente aderiranno all'iniziativa;

Art. 2

Modalità svolgimento attività

La predetta attività sarà svolta dai dipendenti disponibili, al di fuori dell'orario di servizio e sottoposta al regolamento sull'attività libero-professionale dell'Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale e di Alta Specializzazione Garibaldi. Sarà cura del Direttore della U.O.C. di Chirurgia Generale individuare il Medico al quale sarà proposto di effettuare le prestazioni richieste, sulla base della disponibilità e delle esigenze di servizio istituzionale della stessa struttura. Le

prestazioni saranno effettuate a carattere occasionale con un massimo di 1/2 accessi mensili, in date di volta in volta da concordare con il "Centro Medico Galilei" di Avola.

Art. 3

Compenso

Per le prestazioni oggetto della presente convenzione è previsto un compenso che viene determinato come segue:

- Visita chirurgica (prima visita) € 150,00;
- Visita chirurgica (controllo) € 120,00
- Medicazione: € 100,00.

Ai fini del pagamento l'Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale e di Alta Specializzazione Garibaldi provvederà a emettere apposita fattura al "Centro Medico Galilei" di Avola, a seguito di dettagliata relazione sull'attività svolta.

Dalla somma introitata sarà detratta la quota di pertinenza dell'Azienda del 5%, in ottemperanza Regolamento aziendale che disciplina l'Attività Libero Professionale Intramuraria (ALPI), adottato con Delibera n. 464 del 29/12/2014 ed agli Orientamenti Applicativi dell'Agenzia per la Rappresentanza Negoziabile delle Pubbliche Amministrazioni (ARAN), negli - Aree Dirigenziali - Area III (Sanitaria, professionale tecnica ed amministrativa), n. AIII277, testualmente dispone: oltre ad ulteriori imposte sul reddito delle attività produttive previsti dalle Legge, corrisponderà il relativo compenso agli operatori sanitari interessati, nella misura prevista dal vigente regolamento aziendale per la disciplina dell'esercizio dell'attività libero professionale intramuraria;

"... nello stesso CCNL, all'art.58, commi 1 e 2, si stabilisce che "l'attività di consulenza dei dirigenti medici e veterinari per lo svolgimento di compiti inerenti i fini istituzionali" (c.f.r. comma 1) "chiesta all'azienda da soggetti terzi ...costituisce una particolare forma di attività aziendale a pagamento, rientrante tra le ipotesi di cui all'art.55 del CCNL 8.6.2000 I biennio economico lett. c) da esercitarsi al di fuori dell'impegno di servizio. (c.f.r. comma 2)";

(...)

"...Coerentemente, dunque, l'art. 58, comma 3, del CCNL dell'8.6.2000 non ha previsto l'accantonamento di cui all'art.57, comma 2, lett. i) dello stesso CCNL ed ha anzi stabilito che "il compenso per le attività di cui alle lettere a) e b) deve affluire all'azienda o ente di appartenenza che provvede ad attribuirne il 95% al dirigente avente diritto quale prestatore della consulenza con la retribuzione del mese successivo".

Art. 4

Assicurazione

Rimane a carico del Centro Medico Galilei la copertura assicurativa per rischi da infortunio dei professionisti coinvolti, la copertura assicurativa per responsabilità civile per danni cagionati a terzi, nell'esercizio delle prestazioni sanitarie, da parte del professionista individuato.

Il personale medico dipendente dell'ARNAS, coinvolto nelle attività di cui alla presente convenzione, dovrà esibire al responsabile del progetto Dott. Luigi Piazza, idonea polizza assicurativa per la copertura dei rischi derivante da responsabilità professionale per colpa grave.

Art. 5

Durata Convenzione

La presente convenzione ha la durata di due anni a decorrere dalla data di sottoscrizione da parte dell'ARNAS Garibaldi di Catania e potrà essere rinnovata solo per espressa volontà delle parti.

Art. 6
Normativa

La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso e le spese relative sono a carico della parte che ne farà richiesta. Per quanto non previsto, le parti, come sopra costituite, di comune accordo, si rimettono alle vigenti norme in materia.

Nel caso di controversie in merito alla presente convenzione, le Parti convengono che il Foro di Catania sarà competente per la loro risoluzione.

per il Centro Medico Galilei Srl

Avola (SR) _____

IL LEGALE RAPPRESENTANTE

(Dott. Sebastiano Cascione)

per l'Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale e di Alta Specializzazione Garibaldi

Catania _____

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
(Dott. Fabrizio De Nicola)